

provvedimento pronunciato in udienza

---

RGAC n.24941-14

Il Giudice, all' esito dell' odierna camera di consiglio,

rilevato che

la parte resistente ha chiesto, a fronte della eccezione di carenza di legittimazione passiva, la chiamata in causa di [REDACTED]

la chiamata in causa del terzo è sempre rimessa, nel rito del lavoro, al potere discrezionale del giudice (Cass.17218-04);

l' erronea individuazione del legittimato passivo comporta il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, laddove non comporta né la chiamata in causa del terzo, atteso che tale istituto è previsto per il caso di rapporti connessi per il titolo e-o per l' oggetto e non invece per il caso di unico rapporto, né l' integrazione del contraddittorio (v. Cass.9809-11), atteso che il litisconsorzio necessario sussiste quando si deduce in giudizio un rapporto giuridico plurisoggettivo, unico ed inscindibile, sul quale si debba necessariamente decidere in maniera unitaria nei confronti di tutti i contitolari, e non invece un rapporto mero rapporto bilaterale;

rigetta

l' stanza di chiamata in causa;

rinvia

la causa al 27-10-2015 ore 12 per discussione.

Roma, 26-3-2015

il Giudice

